

Allegato A

CONVENZIONE PER L'AVVALIMENTO DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE TOSCANA A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE A SUPPORTO DEL COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO CON D.P.G.R. N. 145/2017 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO "CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E FIBBIANA 2 SUL FIUME ARNO NEL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO E CAPRAIA E LIMITE (FI) - LOC. FIBBIANA".

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 28/2007

TRA

la Regione Toscana

E

la Città Metropolitana di Firenze

PREMESSO CHE:

- con la D.G.R. n. 827/2003 è stato approvato il Programma di interventi contenuto nei Piani di Bacino del Fiume Arno, nonché di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico nello stesso bacino finanziati a valere delle risorse di cui alla L.388/2000, art. 144 comma 15, tra cui è ricompreso l'intervento avente ad oggetto la realizzazione delle "Casse di Espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) - Loc. Fibbiana" con Ente attuatore Circondario Empolese Valdelsa, con importo posto a finanziamento pari a euro 10.198.700,00, successivamente integrato con D.D n. 5332/2012 di ulteriori euro 700.000,55;

- a far data dal 01.06.2015 l'ente attuatore dell'intervento "Casse di Espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) - Loc. Fibbiana" risulta essere la Città Metropolitana di Firenze per quanto di seguito esposto:

◦ in data 26.11.2013 è stata sottoscritta la convenzione tra la Provincia di Firenze e il Circondario dell'Empolese Valdelsa, divenuto Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa a seguito della L.R. 68/2011, ai fini della disciplina dell'esercizio sul territorio delle funzioni provinciali, con scadenza prevista per il 31.12.2014, successivamente prorogata al 31.05.2015

◦ dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 16 della L. 56/2014, la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e esercitandone tutte le funzioni, tra cui quelle gestite in accordo con l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, le quali sono dunque transitate a far data dal 01.06.2015 nell'esclusiva competenza della Città Metropolitana di Firenze

◦ nell'ambito del riordino delle funzioni esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Firenze disposto dalla L.R. 22/2015, la medesima L.R. prevede al comma 4 dell'art. 10 che la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione risulta avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario sono escluse dalla successione alla Regione Toscana e devono dunque essere concluse dai medesimi enti locali

◦ con determina dirigenziale n. 709 del 01.08.2014 dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di realizzazione delle Casse di Espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 a favore del RTI di cui la ditta Vescovi Renzo S.p.A. con sede in Lamporecchio (PT) risulta mandataria e la ditta Magnani S.r.l. con sede in Lamporecchio (PT) risulta mandante;

- per la realizzazione dell'intervento in oggetto risultano assegnate a favore della Città Metropolitana di Firenze risorse pari ad euro € 10.898.700,55, così come risulta dagli impegni di spesa nn. 2237/2004 e 7211/2012 assunti sul capitolo di bilancio regionale n. 42058 rispettivamente con D.D. n. 2381/2004 e con D.D. n. 6220/2012;

- con D.D. n. 6545 del 18.05.2017 è stato disposto l'avvalimento di personale regionale ai sensi dell'art. 10 comma 6 della L.R. 22/2015 a favore della Città Metropolitana di Firenze ai fini della realizzazione dell'intervento in oggetto;

- anche al fine di accelerare la realizzazione dell'intervento in questione, dato il carattere, la strategicità e l'urgenza dello stesso, nonché data la gravosità degli adempimenti nella gestione dei lavori, la Regione Toscana ha valutato, in alternativa alla disposizione di ulteriore personale in avvalimento ai sensi dell'art. 10 comma 6 della L.R. 22/2015 rispetto a quanto disposto con il D.D. n. 6545/2017, così come richiesto dalla Città Metropolitana di Firenze con nota del 10.07.2017 prot. n. 30990, di dover procedere a norma dell'art. 11 bis comma 3, lett. a) della L.R. 22/2015 alla nomina di un Commissario ad acta ai sensi e per gli effetti della L.R. 53/2001 e del regolamento 49/R del 2009 ai fini della realizzazione dell'intervento "Casse di Espansione di Fibbiana 1 e

Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) - Loc. Fibbiana”;

PRESO ATTO CHE:

- con D.G.R. n. 890 del 07.08.2017 la Giunta Regionale ha disposto, a norma dell'art. 11 bis comma 3 lett. a) della L.R. 22/2015, la nomina di un Commissario ad acta ai sensi e per gli effetti della L.R. 53/2001 e del regolamento 49/R del 2009 per la realizzazione dell'intervento "Casse di Espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) - Loc. Fibbiana”;

- con D.P.G.R. n. 145 del 26.09.2017 è stato nominato l'Ing. Antonio Cinelli quale Commissario ad acta per le opere e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento "Casse di Espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) - Loc. Fibbiana”;

- con nota prot. n. 547747 del 15.11.2017 il Commissario ad acta di cui al D.P.G.R. n. 145/2017 Ing. Antonio Cinelli, integrata con successiva nota del 21.11.2017, a seguito di una prima ricognizione sullo stato di attuazione dell'intervento oggetto di commissariamento, ha richiesto di poter disporre, a supporto dello svolgimento dell'attività commissariale, di figure professionali idonee a svolgere le seguenti funzioni:

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
- Ufficio di Direzione Lavori
- Collaboratori tecnici-amministrativi;

- in base a quanto riscontrato dal Commissario ad acta e specificato nell'ambito delle suddette note, può essere fatto in parte riferimento al personale già disposto in avvalimento a favore della Città Metropolitana di Firenze con il D.D. n. 6545/2017, mentre in parte risulta necessario il ricorso ad ulteriori figure professionali, le quali, non possono essere individuate all'interno dell'organico della Città Metropolitana di Firenze e neppure fra il personale trasferito alla Regione Toscana ai sensi della L.R. 22/2015 che, per quanto disposto dall'art. 11 bis lett. a) della stessa legge regionale, potrebbe essere assegnato in avvalimento a supporto dell'attività commissariale;

VISTA:

- la L.R. 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", ed in particolare l'art. 44 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento delle attività in

materia contrattuale, possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale ed il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione;

CONSIDERATO CHE:

- è nell'interesse della Regione Toscana garantire il necessario supporto al Commissario ad acta nominato con D.P.G.R. n. 145/2017 ai fini del completamento dell'intervento in oggetto, dato il carattere, la strategicità e l'urgenza dello stesso, disponendo l'avvalimento di proprio personale presso la Città Metropolitana di Firenze, quale Ente commissariato;

- è ritenuto opportuno che l'avvalimento venga disposto a titolo gratuito, fatti salvi gli oneri a carico della Città Metropolitana di Firenze, dato che il finanziamento dell'intervento in oggetto risulta interamente a carico del bilancio regional, e che la corresponsione delle risorse finanziarie del fondo di incentivazione per le opere pubbliche che saranno maturate in relazione all'attività svolta dalle figure professionali richieste è da considerarsi a valere del quadro economico di spesa dell'intervento in oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina l'avvalimento di personale tecnico-amministrativo della Regione Toscana da parte della Città Metropolitana di Firenze ai fini del supporto al Commissario ad acta di cui al D.P.G.R. n. 145/2017 per la realizzazione delle opere e delle attività necessarie al completamento dell'intervento "Casse di Espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) - Loc. Fibbiana".

Le funzioni oggetto della presente convenzione, da svolgere mediante avvalimento di risorse professionali regionali, sono le seguenti:

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
- Ufficio di Direzione Lavori
- Collaboratori tecnici-amministrativi.

Art. 3 - Svolgimento delle attività del personale della Regione Toscana

1. Il personale regionale incaricato delle funzioni oggetto della presente

convenzione, così come individuato dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, svolgerà l'attività di cui all'art. 2, secondo quanto disposto dalla normativa vigente o applicabile ai relativi appalti, compiendo autonomamente la scelta degli strumenti e delle modalità ritenute tecnicamente ed economicamente più idonee.

2. Lo svolgimento della attività di cui all'art. 2 potrà impegnare n. 4 unità di personale di categoria C e D, oltre al Commissario ad acta.

3. L'attività verrà svolta secondo le indicazioni del Commissario ad acta, sia presso l'ufficio territoriale regionale al quale è assegnato il personale, sia presso gli uffici della Città Metropolitana di Firenze, sia presso il cantiere dall'intervento, sia presso la sede dell'ufficio del Commissario.

4. Per gli spostamenti dall'ufficio territoriale regionale agli uffici della Città Metropolitana di Firenze, alle aree di cantiere e alla sede dell'ufficio del Commissario possono essere utilizzate anche le autovetture di servizio della medesima Città Metropolitana.

Art. 4 - Responsabilità

1. I provvedimenti, gli atti e le attività posti in essere dai dipendenti regionali nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della presente convenzione e i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati alla Città Metropolitana di Firenze, che resta responsabile per eventuali danni nei confronti di terzi, salvo rivalsa in caso di dolo o colpa grave. In caso di apertura di procedimenti giudiziari a carico dei dipendenti di cui all'art. 2 il patrocinio legale, ove ne ricorrano i presupposti, è assicurato dalla medesima Città Metropolitana.

Art. 5 - Oneri a carico della Città Metropolitana di Firenze

1. Sono a carico della Città Metropolitana di Firenze tutti gli oneri connessi all'attività eseguita dal personale regionale, ed in particolare le coperture e gli oneri assicurativi dovuti per legge o per regolamento per lo svolgimento delle funzioni descritte nell'articolo 2 relativamente al personale regionale, compreso l'utilizzazione delle autovetture di servizio della medesima Città Metropolitana, per le quali deve sussistere l'estensione della copertura assicurativa al personale suddetto. La gestione delle polizze amministrative, compreso la verifica della rispondenza delle stesse ai fini delle relative coperture, è a carico della Città Metropolitana di Firenze.

2. La Città Metropolitana di Firenze garantisce l'assistenza tecnica, amministrativa, contabile ed informatica alla formazione e pubblicazione degli atti che si renderanno necessari, compreso la ricezione e lo smistamento della corrispondenza relativa alle funzioni oggetto della presente convenzione,

l'attività di protocollazione e l'espletamento dell'attività di supporto svolte in materia di subappalto, gare e contratti.

3. La Città Metropolitana di Firenze si impegna ad assegnare la quota del fondo di incentivazione previsto dall'art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 spettante per le le figure professionali interessate.

4. Per le attività descritte all'articolo 2, la Città Metropolitana di Firenze si avvale dei dipendenti regionali a titolo gratuito ma si accolla le spese relative alle trasferte che dovessero rendersi necessarie per il buon fine delle attività medesime.

Art. 6 - Determinazione del fondo di incentivazione

1. Per la determinazione della quota di incentivo da corrispondere ai dipendenti regionali in avvalimento deve essere quantificato il fondo incentivi nell'ambito del quadro economico dell'opera. Ai tecnici ed al personale amministrativo assegnato, saranno attribuite le quote in relazione alle attività svolte, secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Art. 7 - Trasferimento delle risorse

1. La Città Metropolitana di Firenze trasferisce le risorse finanziarie relative al fondo di incentivazione che saranno maturate in relazione all'attività svolta dal personale regionale in avvalimento entro il termine e con le modalità che saranno comunicate dalla Regione Toscana.

Art. 8 - Durata e modifiche alla convenzione

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula ed avrà termine con il completamento del collaudo tecnico dell'intervento di cui all'articolo 2.

2. Le parti si riservano in ogni momento di richiedere modifiche totali o parziali della presente convenzione, subordinando tuttavia l'operatività delle modifiche medesime all'approvazione da parte di entrambi i contraenti.

Art. 9 - Risoluzione controversie

1. Per tutte le controversie che possano insorgere tra i sottoscrittori della presente convenzione originate dai rapporti derivanti dalla stessa, e che non abbiano trovato soluzione in forma transattiva, sarà competente il Foro di Firenze.

Art. 10 - Registrazione e spese

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese del richiedente, ed è esente da bollo ai

sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii..

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione valgono le disposizioni vigenti in materia sia di rilievo regionale, sia nazionale, nel rispetto del principio di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

PER LA REGIONE TOSCANA

Assessore Federica Fratoni

PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto _____, nella sua qualità di _____ della Città Metropolitana di Firenze con sede in Via/Piazza _____ n. __, dichiara di aver preso conoscenza e di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 4 "Responsabilità" e all'art. 5 "Oneri a carico della Città Metropolitana di Firenze".

Firmato _____